



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.3.2009  
COM(2009) 109 definitivo

2006/0088 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE**

**relativa alla**

**posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto**

(presentata dalla Commissione)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE**

**relativa alla**

**posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto**

**1. ITER PROCEDURALE**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM([2006])[269] definitivo – [2006]/[0088]COD):	31 maggio 2006
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	9 luglio 2008
Data di adozione della posizione comune:	5 marzo 2009

**2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta è destinata a creare la base giuridica affinché gli Stati membri possano rilevare gli identificatori biometrici obbligatori – immagine del volto e impronte delle dieci dita – dei richiedenti il visto, e a istituire un quadro normativo per l'organizzazione dei consolati degli Stati membri e la cooperazione fra gli stessi in previsione dell'attuazione del sistema di informazione visti (VIS).

**3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE**

La posizione comune del Consiglio riprende gli elementi del compromesso cui sono giunti il Parlamento europeo e il Consiglio in esito alle discussioni successive al parere in prima lettura del Parlamento europeo del 9 luglio 2008, e al trologo politico del 2 dicembre 2008.

Nella sostanza la posizione comune conserva gli obiettivi essenziali della proposta iniziale della Commissione integrando i principali emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento europeo, che completano e precisano il quadro giuridico per l'organizzazione dei consolati degli Stati membri e la loro cooperazione ai fini del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.

Le principali differenze di merito fra la posizione comune e la proposta iniziale della Commissione riguardano:

- il limite d'età per il rilevamento delle impronte digitali.

La Commissione aveva inizialmente proposto di rilevare le impronte digitali ai richiedenti il visto a partire dai sei anni di età; il testo della posizione comune fissa provvisoriamente il

limite a 12 anni con il proposito di riesaminarlo in base ai risultati di una ricerca che la Commissione si è impegnata a svolgere su istanza del Parlamento europeo;

- il ricorso a fornitori esterni di servizi per la raccolta delle domande di visto.

È precisato a quali specifiche condizioni gli Stati membri possono ricorrere ai fornitori esterni di servizi e quali siano i requisiti minimi da includere nello strumento giuridico che vincola lo Stato membro e il fornitore esterno.

Contro il mantenimento di un accesso diretto alle rappresentanze consolari è introdotta la possibilità di addebitare al richiedente il visto un importo per i servizi prestati, indipendentemente dalle eventuali deroghe ai diritti per la concessione dei visti di cui all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune. I diritti per servizi prestati dovranno essere proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi nello svolgimento dei suoi compiti ed essere armonizzati nell'ambito della cooperazione consolare locale. L'importo non può superare la metà dell'importo fissato per visto nell'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune;

- il ricorso ai consoli onorari.

Il testo della posizione comune contempla il ricorso ai consoli onorari per raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biometrici). Il console onorario che non sia un pubblico funzionario dello Stato membro che rappresenta sarà soggetto alle stesse regole applicabili ai fornitori esterni di servizi;

- la trasmissione sicura dei dati.

Precise disposizioni descrivono le modalità giuridiche e pratiche per la trasmissione sicura dei dati fra Stati membri, o fra fornitori esterni e Stati membri, specie per quanto riguarda i paesi terzi che vietano la cifratura dei dati da trasmettere.

Il testo proposto contiene importanti garanzie in fatto di protezione dei dati e conferma la responsabilità degli Stati membri al riguardo.

Sono altresì ripresi altri emendamenti del Parlamento consistenti in modifiche redazionali dirette a migliorare il testo.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione accetta la posizione comune che ricomprende e completa gli elementi fondamentali della sua proposta iniziale e gli emendamenti principali adottati dal Parlamento europeo.